

Considerazioni metodologiche sul diritto di accesso del consigliere comunale

Avv. Maurizio Lucca, Segretario Generale convenzione di comuni

Il diritto di accesso del consigliere comunale, delineato dall'articolo 43 del D.Lgs. 267 del 2000 (Tuel), si configura quale diritto di "informazione"¹ sull'attività dell'amministrazione di appartenenza (comprese le aziende ed enti partecipati)² ed è funzionale all'esercizio del *munus* pubblico, non necessita di motivazione³, coinvolge atti coperti da segreto⁴.

La giurisprudenza ha chiarito che tale diritto è più esteso di quello previsto dall'articolo 22 della Legge 241 del 1990, ma è pur sempre "funzionale" al perseguimento di un "interesse pubblico" che non coincide con l'interesse personale del consigliere, essendo questi obbligato, in relazione al precetto dell'articolo 78 del citato Tuel, ad astenersi dalla partecipazione ad atti riguardanti "interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado", dovendo mantenere un comportamento "improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione", con evidente rinvio ai canoni dell'articolo 97 della Costituzione.

Tale diritto ha una *ratio* diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi che è riconosciuto a tutti i cittadini (articolo 10 del Tuel) come pure, in termini più generali, a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"⁵ la finalizzazione dell'accesso all'espletamento del mandato costituisce, al tempo stesso, il presupposto legittimante l'accesso ed il fattore che ne delimita la portata⁶, dovendo escludersi l'estensione dell'accesso alla totalità dei documenti e delle informazioni, non trovando copertura normativa tale evenienza che svilirebbe la sostanza del diritto con attività informative prive di reale interesse generale.

Discende che l'esercizio del diritto di accesso, riconosciuto al consigliere comunale, è strettamente funzionale all'espletamento del suo mandato e se tale correlazione non è suscettibile di sindacato da parte dell'ente locale, un limite possibile all'esercizio del diritto stesso può rinvenirsi nell'esigenza di evitare che esso (per l'abnormità della richiesta) metta in crisi l'organizzazione dell'ente al punto da alterarne lo scopo istituzionale: quello di perseguire il fine generale e non del singolo individuo, compreso il consigliere comunale.

In termini diversi, posto che il diritto all'informazione attribuito dall'ordinamento al consigliere comunale è finalizzato al corretto svolgimento della dialettica democratica tra gli organi dell'ente locale, nell'interesse della collettività in base al mandato elettivo, il suo esercizio non può trasformarsi in un *boomerang*, in danno della medesima collettività, pregiudicando la funzionalità organizzativa dell'ente.

Si tratta, in sostanza, di temperare esigenze diverse - ma non necessariamente contrapposte - evitando che l'esercizio di un diritto soggettivo pubblico di tale rilievo sia "piegato a strategie ostruzionistiche o di paralisi dell'attività amministrativa"⁷; siffatta posizione impone che le richieste devono essere non "generiche ed indiscriminate", bensì formulate "in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali, sia dal punto di vista organizzativo che economico..., anche se le

¹ Si atpeggia quale diritto soggettivo pubblico di accesso, concretantesi nella facoltà di visione e di ottenere copia dei documenti al fine di garantire, senza limitazioni, la più ampia informazione, T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 28 febbraio 2011, n. 221. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929.

² Si esclude l'accesso agli atti delle società partecipate qualora il soggetto non operi quale concessionario di servizi pubblici locali affidati in concessione, Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4403. Il diniego risulta legittimo pur in presenza di una norma che autorizzi l'accesso dei provvedimenti adottati "dalle aziende ed enti dipendenti" atteso che occorre valutare il perimetro di riferimento operativo delle citate "società partecipate": l'assenza di "controllo" da parte dell'ente locale e l'attività svolta in una sfera di competenza ad esso estranea esclude l'accessibilità agli atti, mancando il requisito della "dipendenza" dal Comune, Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2434/2011. *Idem* Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2014, n. 200.

³ Sul consigliere comunale non grava alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle, Cons. Stato, sez. V, 29 agosto 2011, n. 4829.

⁴ A fronte di tale diritto soggettivo pubblico recede, pertanto, ogni altro interesse, ivi inclusa la riservatezza di eventuali controinteressati, sopravvivendo soltanto l'impenetrabilità di taluni "segreti reali" rispetto ai quali la segretezza connessa alla qualifica rivestita dal consigliere comunale (alla quale si riferisce l'ultimo periodo dell'art. 43, comma 2, T.U.E.L.) non costituisca un'ideale garanzia di non divulgazione della relativa informazione, Cons. Stato, sez. V, 2 settembre 2005, n.4471.

⁵ Articolo 22, comma 1, lettera b) della Legge n.241/1990.

⁶ Cons. Stato, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264.

⁷ T.R.G.A. Trento, 7 maggio 2009, n. 143.

*amministrazioni pubbliche sono tenute (tendenzialmente) a dotarsi di tutti i mezzi (personale, strumentazioni tecniche, materiali vari) necessari all'assolvimento dei loro compiti*⁸.

Risulta, dal tenore delle norme primarie e dalla cornice costituzionale, che il consigliere comunale agisce all'interno di un sistema di legalità proiettato a consentire l'esercizio di una funzione pubblica (elettiva) con le regole proprie degli apparati amministrativi e con l'ulteriore "dovere di adempierle con disciplina ed onore", nella visione virtuosa (ossia, del "bene morale" o dell'"etica pubblica") dell'articolo 54 della Costituzione.

L'approdo impone, quindi, di esercitare il diritto di accesso con modalità tali da garantire la funzionalità degli uffici e allo tempo evitare ogni deviazione con il fine pubblico attraverso richieste di tipo "emulativo" o al di fuori del perseguimento dell'interesse generale, per assumere una connotazione "generalista", in contrasto con il principio individuato dall'articolo 24, comma 3, della Legge n.241 del 1990 "non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni".

L'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale postula una condotta in modo da arrecare il minore aggravio possibile agli uffici, in quanto è generale dovere della pubblica Amministrazione ispirare la propria attività al principio di economicità che incombe non solo sugli uffici tenuti a provvedere, ma anche sui soggetti che richiedono prestazioni amministrative, i quali, se appartenenti alla stessa Amministrazione, sono tenuti, in un clima di "leale cooperazione"⁹, a modulare le proprie richieste in modo da contemperare i diversi interessi.

Le considerazioni su questo particolare aspetto consentono di ritenere configurabile una violazione del "diritto di informazione" in presenza di richieste emulative, sproporzionate, irragionevoli seriali, abnormi, elaborative il cui scopo ultimo non è la conoscenza strumentale all'esercizio della funzione ma l'interesse a paralizzare l'attività amministrativa o a condurre un'attività politica ostruzionistica, invadendo competenze riservate - in via esclusiva - agli apparati amministrativi.

In quest'ottica, invero, l'accesso non è finalizzato *ex se* all'attività politica (in quanto tale), essendo correlato ad un'esigenza informativa (*ex art.43 del D.Lgs. 267/2000*), quale strumento per azionare attività di impulso e di controllo delle decisioni della maggioranza, sicché lo stesso sarebbe direttamente funzionale non ad un interesse personale del consigliere comunale, quanto alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato conferito¹⁰.

Il precipitato delle osservazioni conduce ad affermare che il consigliere comunale ha un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all'espletamento del suo mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare con piena cognizione la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale; pur tuttavia, va ribadito, tale diritto deve esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all'apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere atti e/o comportamenti qualificabili come "abuso del diritto"¹¹.

Infatti, l'"abuso del diritto" si manifesta nell'interesse alla conoscenza rispetto ad una generalizzata serie di atti e avverso varie delibere e/o determinazioni in serie, di modo che si debba dubitare della correttezza delle esigenze di informazione, dovendosi invece ravvisarsi un generalizzato e strumentale esercizio del "diritto di informazione", alterando i principi generali in materia di accesso ai documenti con istanze che a causa della loro continuità e numerosità "seriale" determinino un aggravio notevole del lavoro negli uffici ai quali sono rivolte e determinino un sindacato generale sull'attività dell'amministrazione (vietato, per l'appunto, dall'art. 24, comma 3 della Legge n. 241 del 1990)¹².

Quanto appena considerato non esclude, altresì, che tale "diritto all'informazione" del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l'interessato alleggi la sua qualità, permane l'esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e

⁸ Cons. Stato, sez. V, 28 dicembre 2007, n. 6742. Il limite di natura organizzativa non può essere eccepito dall'Amministrazione a ragione del diniego dell'accesso, proprio perché la "difficoltà organizzativa" rientra tra quegli adempimenti a carico di ogni Amministrazione pubblica e quindi ogni singola struttura dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari all'assolvimento dei loro compiti, T.A.R. Calabria - Catanzaro, sez. II, 16 gennaio 2014, n. 77.

⁹ Rappresenta una estensione del principio di buona amministrazione, imponendo un dovere di agire affinché la pretesa - il bene della vita in concreto perseguiti di una parte - possa raggiungere il risultato, a fronte dell'esigenza di assicurare effettività di tutela agli interessi che sarebbero pregiudicati dall'inerzia dell'Amministrazione, cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 25 ottobre 2013, n. 1136 e Corte Cost., 15 marzo 2013, n. 39.

¹⁰ Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879.

¹¹ Cfr. T.A.R. Sicilia - Catania, sez. III, 24 novembre 2011, n.2783.

¹² Cons. Stato, sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 846. Si rinvia a LUCCA, *Estensioni e limiti del diritto di accesso dei consiglieri comunali*, LexItalia.it, 2012, n.9.

dettagliata, recando l'esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso¹³; tali cautele, in un solco di costante interpretazione¹⁴, garantiscono il corretto esercizio del diritto in quanto viene incardinato tale potere di accesso al perseguimento di un interesse generale che non trova limiti nemmeno dal carattere "riservato" dell'informazione, in quanto il consigliere comunale è vincolato al segreto d'ufficio¹⁵.

In effetti, è stata riconosciuta legittima la norma regolamentare che imponeva ai consiglieri comunali di formulare singole istanze (su moduli) per singoli documenti, poiché tale metodologia non risulta eccessivamente gravoso per l'esercizio del diritto, se non quando è eccessivamente ampia la domanda formulata, perché riferentesi ad una molteplicità di atti; tale disposizione trova giustificazione in quelle evidenti esigenze di funzionalità dell'Amministrazione locale, che sono un limite intrinseco a qualsiasi attività che miri al corretto svolgimento della funzione amministrativa atteso che - in caso contrario - l'attività degli uffici sarebbe manifestamente ostacolata da pluralità di domande, che si convertono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti degli stessi uffici, con deviazione dai fini delle funzioni commesse alla carica (con evidente scopo di sostituirsi agli uffici in attività gestionale)¹⁶.

Andando oltre, il rilascio della documentazione (copia di tavole tecniche, disegni, grafici, foto, progetti e similari) può essere validamente sostituito con modalità alternative alla fotocopiatura, quali la riproduzione su *cd - rom* in formato PDF, non modificabile¹⁷, oppure consentendo al consigliere comunale di ottenere una *password* dedicata per accedere ad apposita sezione del sito istituzionale o alla visione di un programma di contabilità¹⁸, rilevando che a seguito dell'introduzione dell'accesso civico (*ex art. 5 del D.Lgs. n.33/2013*) il diritto di informazione (estrazione copia) è validamente assolto con la pubblicazione *on line* dei documenti richiesti in ostensione.

Per questo ultimo aspetto, va rilevato che il rilascio di copia analogica di atti rappresenta ormai una eccezione alla regola generale, dovendo ritenere - per ragioni di economicità e riduzione dei costi - che gli atti devono essere consegnati mediante copie informatiche, soprattutto ove le richieste di documenti siano soggette agli oneri di pubblicazione previsti nel citato Decreto Legislativo n.33/2013¹⁹.

Stesse conclusioni devono essere raggiunte nel caso di richiesta di atti già posti nella sfera di disponibilità dei singoli consiglieri, poiché l'accoglimento della richiesta ostensiva costituirebbe forte intralcio al carico di lavoro degli uffici, oltre a rappresentare un consistente dispendio economico proibito²⁰.

Questa linea interpretativa è coerente con la modifica introdotta dall'articolo 14, comma 1 *bis* del decreto del "Fare" (*ex D.L. n.69/2013*, convertito in Legge n.98/2013) dove si escludono le comunicazioni via *fax* tra P.A. (compresi i consiglieri comunali), rafforzando l'obbligo di trasmettere la documentazione in modalità elettronica²¹, assolvendo l'obbligo di consegna della documentazione al consigliere comunale

¹³ Cons. Stato, sez. V, 13 novembre 2002, n. 6293. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha affermato, inoltre, con parere del 12 ottobre 2010, che "la limitazione dell'orario d'accesso agli uffici non è di per sé sola lesiva delle prerogative... ma è necessario che l'ente garantisca l'accesso al consigliere comunale nell'immediatezza, e comunque nei tempi più celeri e ragionevoli possibili".

¹⁴ Cons. Stato, sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5931.

¹⁵ Il diniego di accesso in ragione della natura dei dati può essere negato solo ove vi sia una norma primaria a precluderlo, T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, 2 dicembre 2010, n. 26573. È di tutto rilievo osservare che ai fini della configurabilità del reato di rivelazione di segreto di ufficio, di cui all'art. 326 c.p., il dovere di segreto, cui è astretto il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, deve derivare da una legge, da un regolamento, ovvero dalla natura stessa della notizia che può recare danno alla P.A.: la divulgazione di atti da parte del consigliere comunale sono da ritenere svincolati da qualsiasi segretezza in assenza di una specifica normativa, che qualifichi segreti gli atti divulgati, Cass. Pen., sez. VI, 30 settembre 2009, n. 39706.

¹⁶ Cons. Stato, 28 novembre 2006, n.6960. Sarebbe espressione di un stringente controllo amministrativo non riconosciuto dal tessuto normativo, vedi LUCCA, *Illegittima la partecipazione dei consiglieri comunale ai controlli interni (note a margine della deliberazione n.35 del 10 maggio 2013 della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Liguria)*, LexItalia, 2013, n.5.

¹⁷ T.A.R. Veneto, sez. I, 23 novembre 2006, n. 3897.

¹⁸ Cons. Stato, sez. V, 19 aprile 2011, n. 5058.

¹⁹ Cfr. Corte Conti, sez. contr. Liguria, Deliberazione n.1/2004, ove si annota come richieste indiscriminate di copia di deliberazioni possano risultare esorbitanti rispetto alle esigenze cognitive che il doveroso esercizio della funzione di controllo sull'Amministrazione impone alla vigile attenzione di ogni consigliere comunale, sia di minoranza che di maggioranza.

²⁰ T.A.R. Basilicata, sez. I, 2 agosto 2011, n. 431.

²¹ Vedi, Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, seduta 11 gennaio 2011, dove si formula il parere che "in base al quadro normativo vigente, e alla ormai generalizzata diffusione degli strumenti informatici presso i soggetti pubblici e privati, la Commissione ritiene che l'accesso telematico "deve" essere sempre consentito, soprattutto ove richiesto, non solo nei reciproci rapporti posti in essere tra le pubbliche amministrazioni medesime ed in quelli da esse intrattenuti con l'utenza privata ma anche nei rapporti tra le stesse amministrazioni locali e i componenti eletti nei loro organi consiliari. Il diritto di accesso

esclusivamente via elettronica, con l'eliminazione della carta e il conseguente risparmio sotteso all'uso delle tecnologie informatiche²².

L'accesso è inoltre garantito al registro del protocollo (costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno), ma l'accesso a tale registro è cosa diversa dall'accesso agli atti eventualmente digitalizzati (contenuti nel programma del protocollo informatico), poiché l'accesso generalizzato a tutti gli atti protocollati risulterebbe una forma "*di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico - amministrativo*"²³; d'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del "*diritto all'informazione*" riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi od aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico²⁴, determinando un "*sindacato generalizzato*" dell'attività degli organi decidenti, deliberanti e amministrativi del Comune che non all'esercizio del mandato politico finalizzato ad un organico progetto conoscitivo in relazione a singole problematiche, oramai vietato (come più volte segnalato) dall'art. 24, comma 3 della Legge n. 241 del 1990²⁵.

Il diritto del consigliere comunale non ha, quindi, carattere generalizzato ed indiscriminato, ma ha ad oggetto le informazioni connesse all'ampiezza del proprio *munus*, ossia i compiti che dalla legge sono attribuiti alle assemblee elettive delle quali i consiglieri sono membri²⁶.

Nella fattispecie, "*con riguardo alla richiesta di accesso al protocollo generale dell'Ente, trattandosi di richiesta concernente un documento ad uso interno per la classificazione di atti di natura diversa, talvolta concernenti materie coperte dal segreto o da particolari esigenze di riservatezza di terzi, il Collegio condivide l'interpretazione seguita dall'Amministrazione nel ritenere che il diritto di accesso si concretizzi nel diritto a prendere visione dei soli oggetti del protocollo generale che rientrano nella sfera di interesse del consigliere richiedente e che sono utili per l'espletamento del suo mandato*"²⁷.

Inoltre, un accesso generalizzato a tutti gli atti protocollati, in un giudizio prognostico, consentirebbe l'accesso ai documenti nei quali il consigliere comunale potenzialmente potrebbe trovarsi in "*conflitto di interessi*" e/o ha "*l'obbligo di astensione*"; oppure, abiliterebbe l'accesso indiscriminato ad atti coperti da segreto posto dall'Autorità giudiziaria²⁸ o all'accesso di atti dello stato civile²⁹; ovvero, in presenza di dati e situazioni "*sensibili*" senza il giusto bilanciamento dei diritti di "*pari grado*" e "*dei terzi*"³⁰.

telematico va garantito anche alla luce del generale dovere della Pubblica Amministrazione di ispirare la propria attività al principio di buon andamento e conseguente economicità e proficuità dell'azione (ex art 97 Cost.) nonché del principio di leale cooperazione istituzionale tra soggetti pubblici (art 120 Cost.).

²² Cfr. LUCCA, *Obbligo di comunicazione telematica per la convocazione del Consiglio comunale*, in LexItalia, 2013, n.4, ove si chiarisce che l'eventuale rifiuto da parte del consigliere comunale di ricevere le comunicazioni informatiche violerebbe quei doveri minimi di "*collaborazione e lealtà*" in danno del "*buon andamento*" che governa la P.A. sotto i profili generali, di cui agli articoli 54 e 97 della Costituzione, stratificati in una serie di norme nel Tuel.

²³ Cfr. Cons. Stato, sez. I, sentenza n.6960/2006.

²⁴ Cfr. T.A.R. Abruzzo – Pescara, 7 maggio 2012, n.190.

²⁵ Cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n.846/2013.

²⁶ Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi in data 22 ottobre 2002 su quesito posto dalla provincia di Benevento.

²⁷ T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. I, sentenza n.32/2008.

²⁸ Cfr. l'art. 329 del c.p.p., "*Obbligo del segreto*". Il limite del segreto istruttorio opera soltanto sugli atti che l'Amministrazione abbia adottato in esecuzione di una delega dell'Autorità giudiziaria, nonché sulle comunicazioni di notizie di reato operate nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria attribuite agli organi amministrativi procedenti; viceversa laddove la *notitia criminis* sia stata acquisita nello svolgimento delle normali funzioni amministrative dell'ente non si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 329 c.p.p., T.A.R. Sardegna – Cagliari, sez. II, 18 ottobre 2013, n. 654; T.A.R. Emilia – Romagna – Parma, sez. I, 21 gennaio, 2013, n. 14; T.A.R. Marche - Ancona sez. I, 27 luglio 2012, n. 549; T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 21 giugno 2012, n. 2957.

²⁹ Cfr. l'articolo 177 del D.Lgs.196/2003 e Garante Protezione Dati Personali, "*Privacy e trasparenza negli enti locali*", 9 giugno 1998; inoltre, il Garante con la nota "*Privacy e propaganda elettorale. Decalogo elettorale*", del 12 febbraio 2004, ha statuito che "*i dati degli iscritti nelle anagrafi comunali della popolazione non possono essere forniti in alcun modo a privati per scopi di propaganda elettorale (tantomeno in forma elaborata di elenchi di intestatari di nuclei familiari), anche se il richiedente è un amministratore locale o il titolare di una carica elettiva*".

³⁰ Cfr., sui limiti del diritto di accesso del consigliere comunale in relazione a dati sensibili, Garante Protezione Dati Personali, *Accesso da parte di consiglieri regionali a cartelle cliniche e certificati medici*, Registro dei provvedimenti, n. 369 del 25 luglio 2013, dove si afferma che "*la disciplina sulla protezione dei dati personali, con riferimento al trattamento di dati sensibili effettuato da soggetti pubblici, considera infatti di rilevante interesse pubblico il trattamento delle sole informazioni "indispensabili" allo*

Va chiarito che il rilascio dei documenti è soggetto ad un'attività istruttoria a cura del responsabile del procedimento che è sempre identificabile per principio generale (ai sensi dell'articolo 5, della Legge n. 241 del 1990)³¹: in modo specifico il “*responsabile del procedimento di accesso è il dirigente, il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente*”³².

Non va sottaciuto che il responsabile del procedimento non può essere individuato in un organo elettivo, perché titolare di funzioni di indirizzo e di controllo, sicché i provvedimenti concernenti il rilascio di informazioni (compresa l'estrazione di copia) devono essere adottati dai responsabili dei servizi amministrativi, redattori degli atti richiesti dai consiglieri³³.

L'insieme dei casi trattati e le applicazioni pratiche del “*diritto di informazione*” del consigliere comunale deve trovare il giusto adeguamento all'interno delle singole realtà locali, nella dimensione spaziale e temporale dell'attività posta in essere, senza confondere tale potestà pubblica in un “*onnipotente e incondizionato*” diritto di accesso, quando dovrebbe - invece - prevalere il “*buon senso*” e la “*buona amministrazione*” nel raccogliere effettivamente le notizie “*utili*” all'esercizio di una funzione pubblica, a presidio di quei valori di “*trasparenza e legalità*” che dovrebbero sempre animare la classe politica di una Nazione.

svolgimento della funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato ispettivo... In base a tale disposizione pertanto, il diritto di accesso a dati sensibili da parte dei consiglieri regionali incontra un limite nel rispetto dei principi di indispensabilità e di diretta riconducibilità alla funzione perseguita (artt. 20 e 22, commi 3 e 5, del Codice)”.

³¹ Ne è prova che la mancata comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento al soggetto interessato rappresenta una mera irregolarità, insuscettibile di determinare l'illegittimità dell'atto, potendosi, tra l'altro, supplire alla lacuna considerando responsabile il funzionario preposto alla competente unità organizzativa, T.A.R. Lazio, sez. I *quater*, 30 agosto 2005, n. 6359.

³² Art.6, ultimo comma, del D.P.R. n.184/2006. La finalità perseguita dal legislatore nell'identificare il responsabile del procedimento è quella di offrire all'interessato “*un preciso interlocutore con cui dialogare nel corso del procedimento*” e, d'altro canto, di “*rendere concreta la responsabilità dei pubblici funzionari, evitando che questa sfumi nell'ambito dell'apparato o si nasconda dietro l'autorità di vertice*”, Cons. Stato, Ad. Gen., par. 17 febbraio 1987, n. 7/87.

³³ Cons. Stato, sez. V, sentenza n.6960/2006.